



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

**LINEE GUIDA PER L'ACCERTAMENTO DELLA
CAPACITA' PROFESSIONALE NEL SETTORE AGRICOLO
(Art. 4 comma 5 Delibera Consiglio Regionale n.109/2 del 29/07/1988)**



Documento redatto da UOD 50.07.25 . Agricoltura Urbana e Costiera – 21/02/2025

*Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali***DG500700****Uffici di riferimento:**

AVELLINO - UOD 50.07.22 - Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa

BENEVENTO - UOD 50.07.23 - Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo

Spopolamento nelle Zone Rurali

CASERTA - UOD 50.07.24 - Zootecnia e Benessere Animale

NAPOLI - UOD 50.07.25 - Agricoltura Urbana e Costiera

SALERNO - UOD 50.07.26 - Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree

Pianeggianti

1 - A cosa serve l'accertamento della capacità professionale in agricoltura

In base al comma 1, articolo 1, del D.Lgs. 99/2004, per il riconoscimento della qualifica di IAP è necessaria la verifica del possesso in capo al richiedente di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del 17 maggio 1999.

Il possesso del requisito di una sufficiente capacità professionale è presunto qualora l'interessato dimostri alternativamente:

- a) il possesso di un titolo di studio ad indirizzo agrario o forestale, scienze delle tecnologie alimentari, laurea in medicina veterinaria, scienze delle produzioni animali, lauree equipollenti e altri titoli;
- b) la frequenza con profitto, o l'impegno a frequentare, entro 12 mesi dalla data della decisione della concessione dell'aiuto, un corso di formazione in agricoltura della durata complessiva di 200 ore;
- c) l'aver esercitato l'attività agricola per almeno tre anni con la necessaria copertura previdenziale ed assistenziale, in qualità di coadiuvante familiare o di lavoratore agricolo con almeno 150 giornate l'anno.

In mancanza delle condizioni di cui sopra previste, l'interessato, per dimostrare il possesso di una sufficiente capacità professionale, deve sostenere un esame-colloquio dinanzi alla "Commissione Provinciale capacità professionale" (composta da funzionari regionali degli uffici dell'agricoltura competente per territorio e da rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole) (art. 4, comma 5 delibera Consiglio Regionale n. 109/2 del 29.07.1988).

Pertanto, il conseguimento dell'attestazione della sufficiente capacità professionale rappresenta un elemento propedeutico ai fini del riconoscimento dello status di Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.).

2 - Quali sono le figure professionali legate nell'ambito agricolo

Il settore dell'Agricoltura comprende le professioni che si dedicano alla produzione agricola e animale, alla silvicoltura e alla pesca, e le attività produttive che trasformano prodotti agricoli. I profili professionali sono:

Imprenditore Agricolo: il profilo professionale del settore agricolo più diffuso è l'imprenditore che esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse (art. 2135 del Codice Civile). Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, oltre le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata. L'imprenditore agricolo così definito rappresenta la figura più "semplice" ma importante. Essa è infatti il punto di partenza per la definizione delle attività esercitabili dall'imprenditore operante in agricoltura. Al fine di poter attribuire ad un soggetto la qualifica di Imprenditore agricolo ai sensi del Codice Civile - in base alla definizione stessa del concetto di imprenditorialità - il soggetto deve produrre per la commercializzazione e non per autoconsumo.

Imprenditore Agricolo Professionale: il Decreto Legislativo n. 99/04, così come modificato dal D.lgs n. 101/05, dispone che sia considerato Imprenditore Agricolo Professionale il soggetto (persona fisica) che è in possesso delle seguenti caratteristiche di tempo, reddito e capacità lavorativa:

- ✓ circa i requisiti del tempo e del reddito lo IAP dedica alla attività agricola e alle attività connesse (come definite ai sensi dell' art. 2135 del Codice Civile - vedi punto precedente) almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro e ricava dalla attività agricola almeno il 50% del proprio reddito complessivo da lavoro (escludendo ai fini del conteggio del reddito complessivo da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, oltre ai redditi non da lavoro come, ad esempio, i redditi da capitale e da fabbricati);
- ✓ nelle zone svantaggiate riconosciute ai sensi del Reg. CE 1257/99, art. 18, le percentuali sopra riportate sono ridotte al 25%. I requisiti previsti per le zone svantaggiate a favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale si applicano quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
 - il centro aziendale ricade all'interno dell'area svantaggiata;
 - almeno il 50% della Superficie Agricola Utilizzabile (SAU) si trovi in area svantaggiata.

Attraverso una specifica circolare, pubblicato sul BURC la Regione Campania ha definito i valori di riferimento per la determinazione dei fabbisogni di lavoro necessari per l'espletamento delle attività agricole, di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Nella fattispecie sono state elaborate delle tabelle in cui, a seconda della coltura in atto, del livello di meccanizzazione dell'azienda e dell'ubicazione della stessa, viene determinato il fabbisogno lavorativo complessivo di cui necessita l'azienda ai fini del riconoscimento e, quindi, dell'iscrizione previdenziale come Imprenditore Agricolo Professionale. In altre parole lo IAP non può svolgere lavoro manuale, ma solo intellettuale e di coordinamento dei fattori produttivi dell'impresa; ciò significa che dovrà obbligatoriamente assumere manodopera salariale per lo svolgimento delle operazioni colturali e, quindi, dell'esercizio della propria attività agricola.

Per quanto riguarda dunque le persone diverse da quelle fisiche, esse possono essere considerate Imprenditori Agricoli Professionali qualora ricorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) lo statuto della Società preveda l'esercizio in modo esclusivo della attività agricola come definita dall'art. 2135 del Codice Civile. L'obbligo è previsto all'art.2, comma 1 del D.lgs. n. 99/04; non è ammissibile a tutte le possibili agevolazioni fiscali e tributarie, una società ancorché agricola, che non abbia per oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola;
- b) un numero minimo di soci (diverso a seconda della tipologia della società) sia individualmente in possesso dei requisiti (conoscenze e competenze professionali, tempo dedicato alla attività agricola e reddito da lavoro ricavato dalla attività agricola) necessari per essere considerato Imprenditore Agricolo Professionale.

Il numero minimo di soci (ed il ruolo dei medesimi nella società) che devono essere individualmente in possesso dei requisiti necessari, perché la società sia considerata Imprenditore Agricolo Professionale è il seguente:

- ✓ Società di persone non in accomandita (soc. semplici e in nome collettivo): almeno un socio dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- ✓ Società di persone in accomandita semplice: almeno un socio accomandatario dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- ✓ Società cooperative: almeno un amministratore dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- ✓ Società di capitali: almeno un amministratore dev'essere in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale;
- ✓ nel caso di società cooperativa, l'amministratore deve essere anche socio della medesima, a norma del D.lgs n. 101/05.

In caso di persona fisica IAP che sia socio amministratore di più società, la normativa stabilisce che la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale può essere attribuita ad una sola società.

Il riconoscimento di cui sopra viene concesso qualora il soggetto IAP persona fisica - che apporti la propria qualifica in qualità socio di società di persone o cooperative o amministratore di società di capitali - sia iscritto nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura, così come previsto dall'art.1 comma 5-ter del D.lgs n. 101/05.

Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'art.1, comma 3, della legge 3/4/2001 n. 142.

Coltivatore Diretto: a definizione più sintetica, ai sensi delle leggi che disciplinano la figura del coltivatore diretto, è quella che considera tale il soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempreché con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola (si faccia riferimento ad esempio alle leggi nn.604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modifiche ed integrazioni, fino al recente Decreto Legislativo 228/2001).

La figura del coltivatore diretto è quindi riferita a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo), e circa il riconoscimento della qualifica nulla di nuovo aggiunge il D.lgs. n. 99/04 alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre "l'imprenditore agricolo conduttore" si avvale prevalentemente di manodopera salariata.

Si precisa che il coltivatore diretto è considerato "imprenditore agricolo", anche qualora non abbia la titolarità formale della azienda agricola, come nell'ipotesi del coltivatore diretto coadiuvante collaboratore nell'impresa familiare agricola della quale sia titolare un altro familiare (a differenza di quanto avviene nell'impresa familiare artigianale o commerciale, la dottrina agraria configura l'impresa familiare in agricoltura come ipotesi di "coimpresa") o come nel caso in cui sia socio di una società agricola, alla quale compete la titolarità dell'azienda agricola, assumendo la veste di imprenditore agricolo "indiretto".

Normalmente il coltivatore diretto è comunque anche in possesso dei requisiti previsti per la figura di Imprenditore Agricolo Professionale, ed è in tale veste che accede ai benefici previsti: ciò accade ad esempio in campo urbanistico e per la concessione di finanziamenti, aiuti e contributi previsti nel settore agricolo.

Queste ultime due figure professionali, altresì, possono usufruire di agevolazioni tributarie per l'acquisto di terreni agricoli. Infatti, il D.lgs n. 99/04, a differenza di tutta la precedente normativa sulla P.P.C. (ovvero "Piccola Proprietà Contadina"), non pone restrizioni alla concessione dei benefici fiscali per l'acquisto di terreni. Non vi sono limitazioni circa la superficie del fondo da acquisire o la sua distanza dal centro aziendale, fatto salvo che - per il riconoscimento delle agevolazioni all'Imprenditore Agricolo Professionale, questi sia già in possesso oppure acquisisca una superficie di terreno di ampiezza tale (fra acquisto e preposseduto) da soddisfare il requisito minimo delle 104 giornate lavorative convenzionali. Perché siano riconosciute allo IAP le stesse agevolazioni tributarie e fiscali stabilite dalla legislazione vigente a favore del coltivatore diretto, è sufficiente che questi sia regolarmente iscritto alla gestione previdenziale INPS.

3 - Forma giuridica di un'azienda agricola

Esistono due modi di avviare un'attività agricola. In particolare, si può scegliere tra:

- ✚ una ditta individuale per svolgere l'attività agricola in modo personale e senza avere dei soci. Nel caso della ditta individuale l'imprenditore risponde direttamente degli obblighi e dei debiti dell'attività;

- ✚ una società per svolgere l'attività insieme ad altri soci oppure, in alcuni casi, per limitare la responsabilità dei partecipanti. Le società sono in genere composte da più persone ma possono avere anche un singolo socio (società unipersonale).

Le Società agricole possono essere costituite anche nella forma di Società di Capitali quali: S.R.L, S.R.L.S ed S.P.A. oppure società di persone come la Società Semplice. In entrambi i casi per essere qualificate come "Società agricole" devono possedere i seguenti tre requisiti, ossia:

1 - Esercizio esclusivo di attività agricole e connesse: devono avere come oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura e delle attività connesse. Tali attività sono individuate dall'art. 2135 del Codice Civile, tra quest'ultime rientrano:

- ❖ la coltivazione del fondo;
- ❖ la silvicoltura;
- ❖ l'allevamento di animali e tutte le relative attività connesse.

Secondo il suddetto articolo, per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono tutte le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria al ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine

Per quanto riguarda invece le attività connesse, quest'ultime sono individuate in:

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali
- attività dirette alla fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell'azienda agricola
- attività dirette alla diffusione degli agriturismi.

2 - Evidenza obbligatoria dell'indicazione di "società agricola": sono tenute a dare evidenza, mediante obbligatoria indicazione all'interno della denominazione sociale del termine "Società Agricola".

3 - Possesso qualifiche professionali dei Soci e degli Amministratori: almeno un amministratore deve possedere il requisito di imprenditore agricolo professionale IAP o di coltivatore diretto. Vista la possibilità che, nelle società di capitali, gli amministratori possano anche non essere soci, potremmo avere una società agricola in cui nessuno dei soci è un agricoltore. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l'accesso alle agevolazioni connesse.

4 - Elementi fondamentali per la costituzione di un'impresa agricola

Appare evidente che il primo aspetto da considerare al fine di poter creare un soggetto giuridico nel settore agricolo riguarda il possesso giuridico di un fondo agricolo. È bene fare una prima serie di distinzioni dal punto di vista giuridico sui due termini in questione:

Proprietà: si definisce proprietà il diritto di godere e disporre di un bene in maniera esclusiva;
Possesso: nell'ambito agricolo esistono due forme legittime di detenere il possesso giuridico e materiale di un terreno: affitto e comodato d'uso gratuito. La scelta tra i due istituti giuridici dipende dall'intento effettivamente perseguito dal proprietario del fondo rustico,

avendo l'affitto ed il comodato agrario due differenti cause: l'uno è teso alla concessione in godimento del fondo per assicurarne la gestione produttiva a fronte di un corrispettivo; l'altro, al contrario, è finalizzato ad attribuire l'uso, sostanzialmente gratuito, del bene per un determinato periodo o fintanto che permane una specifica necessità. La norma che disciplina i rapporti di affittanza agraria è la Legge n. 203/1982, mentre il comodato d'uso gratuito fa riferimento all'art. 1803 del Codice Civile. In entrambi casi, l'atto sottoscritto dalle parti deve essere obbligatoriamente registrato presso l'Ufficio delle Agenzia delle Entrate.

Una volta ricevuto il possesso del fondo agricolo, l'attenzione viene rivolta all'apertura della posizione fiscale, con l'**attribuzione della Partita IVA** e, quindi, con l'identificazione del codice ATECO (è formato da una combinazione alfa numerica che identifica l'attività economica svolta dall'impresa: le lettere individuano il macro settore economico di appartenenza; i numeri invece rappresentano categorie e sotto categorie dei settori di riferimento. Nell'ambito agricolo il codice del macro settore inizia con 01).

Attribuita la Partita IVA, si passa all'iscrizione nel registro delle imprese presso la **Camera di Commercio** obbligatoria per esercitare la propria attività in regolarità. Detto registro consta di due sezioni: ordinaria e speciale. In quest'ultima vengono iscritte le imprese agricole. La visura camerale è il documento che possiamo richiedere al Registro Imprese al fine di venire a conoscenza di tutte le informazioni di dettaglio su quella determinata impresa. Ai fini dell'iscrizione di cui trattasi è obbligatoria effettuare la **Registrazione Sanitaria** (ai sensi dell'art. 6 del Reg. Ce n. 852/2004), che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. Si tratta di una procedura amministrativa che coinvolge il Comune in cui ricadono tutti i terreni della costituenda azienda e l'ASL competente per territorio.

Una volta ottenuta l'iscrizione alla Camera di Commercio, ci si rivolge all'**INPS** per la relativa copertura previdenziale, iscrivendosi come Coltivatore Diretto (C.D.) oppure come Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.), le cui definizioni sono state già ampiamente descritte nelle pagine precedenti.

Si rappresenta che, ai fini dell'iscrizione all'INPS come IAP, è indispensabile che il monte ore complessivo del fabbisogno di lavoro debba rispettare almeno 1.100 ore/anno. A differenza del Coltivatore Diretto che deve soddisfare 2.200 ore (156 giornate lavorative annue).

Altro adempimento obbligatorio rivolto alle aziende agricole riguarda la costituzione del **Fascicolo Aziendale**. Si tratta di un contenitore omogeneo, aggregato e certificato di informazioni che caratterizzano l'azienda agricola, sulla base anche di quanto stabilito dal DPR 503/99. Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni e dei documenti relativi all'azienda. Le informazioni relative ai dati aziendali, compresi quelli relativi alle consistenze aziendali ed al titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale, costituiscono la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare, forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo dell'amministrazione stessa. Per costituire il proprio fascicolo, l'azienda può rivolgersi esclusivamente ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) abilitato dalla Regione. Il CAA a cui l'azienda conferisce il mandato si occupano di raccogliere e conservare la documentazione, e di inserire le informazioni nel sistema. Il gestore del fascicolo svolge

il suo compito nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali. Ogni azienda ha l'obbligo di aggiornare il F.A. ogni qualvolta intervengono modifiche dei dati, dei documenti e delle dichiarazioni caratterizzanti l'inquadramento dell'azienda

5 - Definizione di Condizionalità

La condizionalità è una componente fondamentale della riforma della politica agricola comune (PAC) approvata dalla Comunità europea nel 2003.

La condizionalità introduce il principio secondo il quale per poter accedere al sistema dei pagamenti comunitari gli agricoltori devono rispettare determinate norme che riguardano la corretta gestione agronomica dei terreni, la salvaguardia dell'ambiente, la salute pubblica, la salute degli animali e il loro benessere.

Il mancato rispetto di queste norme si traduce nella riduzione totale o parziale di taluni pagamenti dell'Unione Europea a favore degli agricoltori. Le riduzioni sono commisurate alla gravità, portata, durata, frequenza e intenzionalità dell'inadempienza.

La condizionalità ha il duplice obiettivo di incrementare la sostenibilità ambientale delle attività agricole e di soddisfare le aspettative e gli interessi dei consumatori.

6 - Che cosa sono le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCCA)

Sono una serie di interventi che l'imprenditore agricolo dovrà realizzare per: limitare la erosione del suolo; gestire al meglio le stoppie ed i residui colturali; garantire la struttura del suolo; proteggere i pascoli; mantenere gli elementi caratteristici del paesaggio.

7 - Cosa sono i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO)

Sono una serie di norme che sono finalizzate prevalentemente alla tutela dell'ambiente: direttiva nitrati; direttiva uccelli; direttiva habitat; identificazione e registrazione degli animali

8 - Il registro dei trattamenti - Autorizzazione all'acquisto e somministrazione degli agrofarmaci

Il registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari o "quaderno di campagna" come impropriamente viene chiamato, deve essere compilato da tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari.

Sono esonerati coloro che effettuano trattamenti relativi ad uso domestico e per autoconsumo.

La verifica della corretta compilazione e tenuta del registro dei trattamenti è oggetto di controllo Condizionalità da parte degli organi competenti.

Il registro deve essere conservato almeno per i tre anni successivi all'anno cui si riferiscono gli interventi annotati e deve essere aggiornato, al più tardi, entro il periodo della raccolta e comunque entro 30 giorni dal trattamento.

Devono essere presenti, anche in copia, le bolle e le fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari, nonché la copia dei moduli di acquisto.

La bolla di acquisto diventa obbligatoria quando il modulo di acquisto dei prodotti non è a parte, ma integrato nella bolla stessa.

Si ricorda inoltre l'importanza di rispettare le modalità d'uso indicate nell'etichetta del prodotto impiegato, l'obbligo di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale sia nella fase di preparazione sia di distribuzione del trattamento.

Il registro deve inoltre contenere le seguenti informazioni:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato (nome commerciale) e quantità totale utilizzata (non la dose);
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento (porre attenzione alle fasce di rispetto indicate in etichetta);
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- nel caso si ricorra ad un contoterzista si deve mantenere la scheda di trattamento contoterzisti (scheda E) o in alternativa il contoterzista annoterà direttamente i singoli trattamenti controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato sulla scheda B.

Si ricorda che l'utilizzo di prodotti fitosanitari per uso professionale è consentito solo se in possesso del patentino fitosanitario. Tale documento è obbligatorio per l'intero processo che va dal ritiro del prodotto fitosanitario presso il rivenditore allo smaltimento dei contenitori vuoti e delle rimanenze; quindi dall'acquisto alle successive operazioni.

A tal uopo è fatto d'obbligo detenere un contratto di smaltimento rifiuti con ditta autorizzata e relativo registro carico/scarico opportunamente vidimato presso la Camera di Commercio.

Qualora il titolare dell'azienda non disponga del patentino fitosanitario, può delegare altri soggetti all'esecuzione di alcune o tutte le suddette operazioni.

Il Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con Decreto del 22/01/2014 pubblicato sulla G.U. n. 35 del 12-2-2014 del MiPAAF prevede che a decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere attività di acquisto e/o utilizzo prodotti fitosanitari (agrofarmaci) deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione. Per ottenere tale certificato, tutti i soggetti, in possesso dei requisiti di accesso, di seguito indicati, sono tenuti a partecipare ad appositi corsi di formazione e a superare, con esito positivo, l'esame finale.

La normativa che disciplina la corretta gestione dei rifiuti plastici e dei contenitori di fitofarmaci è esplicitata dal D.lgs n. 152/2006 (Testo Unico dell'Ambiente).

9 - La stagionalità del lavoro agricolo

Il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti disciplina in dettaglio le modalità di assunzione degli operai agricoli a tempo determinato, definiti comunemente "O.T.D."

L'assunzione a tempo determinato può avvenire con tre tipologie di contratto:

a) assunzione per la esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario o assunti per fase lavorativa o per la sostituzione di operai assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto;

- b) assunzione per l'esecuzione di più lavori stagionali e/o per più fasi lavorative nell'anno; in questo caso l'azienda è tenuta a garantire un numero di giornate di occupazione superiore a 100 annue e nel contratto individuale devono essere indicati i periodi presumibili di impiego, per i quali l'operaio garantisce la sua disponibilità, pena la perdita del posto di lavoro nelle fasi successive e della garanzia occupazionale di cui sopra, salvo comprovati casi di impedimento oggettivo;
- c) assunzione con contratto di lavoro a termine di durata superiore a 180 giornate di effettivo lavoro, da svolgersi nell'ambito di un unico rapporto continuativo.

10 - Sistema di coltivazione agricoltura

Che vogliate aprire un'azienda agricola o che stiate semplicemente cercando informazioni, conoscere le differenti tipologie di agricoltura presenti oggi è sicuramente una cosa importante in quanto ci permette di comprendere alcuni meccanismi e fare scelte più consapevoli anche nel quotidiano.

Fare una distinzione perfetta fra i vari tipi di agricoltura non è semplice anche perché nascono continuamente nuove metodologie che prendono nomi differenti. Essenzialmente però possiamo fare una prima divisione fra agricoltura intensiva ed estensiva. In seguito possiamo poi entrare più nello specifico e differenziare fra agricoltura biologica, biodinamica ed integrata.

Agricoltura intensiva: l'agricoltura intensiva, che oggi è conosciuta anche come "tradizionale", è un modo di coltivare che mira ad ottenere grandi quantità di prodotti in poco tempo. Lo sfruttamento del terreno è massimo e vengono utilizzati prodotti chimici, pesticidi e erbicidi per ottimizzare al massimo la produzione senza rispettare il normale corso della natura.

Agricoltura estensiva: in questo caso si prevede un utilizzo minimo di macchinari e una spesa irrisoria per i trattamenti fitosanitari. Possiamo dire che l'agricoltura estensiva punta ad ottenere il massimo raccolto per persone impiegate. Si sfruttano terreni molto ampi e si valorizza la manodopera.

Agricoltura integrata: questa modalità di agricoltura privilegia tecniche di produzione naturali ma integra al bisogno e solo come ultima risorsa, la possibilità di trattamenti chimici. A tal riguardo esistono dei disciplinari per ogni singola coltura che la Regione Campania ogni anno emette e a cui il produttore si deve attenere obbligatoriamente. privilegia tecniche di produzione agronomiche e pur non escludendoli mette i trattamenti chimici come ultima risorsa. La difesa fitosanitaria è usata secondo la tecnica della lotta guidata e non più della lotta di calendario (tecnica che prevedeva l'uso di prodotti fitosanitari a turni fissi indipendentemente se il parassita è presente o no). Prevede anche un uso moderato dell'impiego dei fertilizzanti, limitandone l'uso a quando è necessario.

Agricoltura biologica: questo modello agricolo promuove una coltivazione più sana che punta ad eliminare totalmente l'utilizzo di pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze potenzialmente dannose per l'uomo. L'agricoltura biologica punta anche a preservare la salute del suolo e privilegia le specie autoctone.

L'agricoltura biologica è disciplinata da regolamenti europei che prevedono:

- pesticidi chimici, fertilizzanti sintetici, antibiotici e altre sostanze sono soggette a rigorose restrizioni;
- il divieto di usare organismi geneticamente modificati;

- pratiche di allevamento su misura a seconda della specie;
- preservazione della salute del suolo;
- privilegiare l'allevamento di specie rustiche.

Agricoltura biodinamica: negli ultimi anni si sente spesso parlare di agricoltura biodinamica che punta a rendere l'azienda autosufficiente e considera la terra e l'uomo come parti integrati del cosmo. L'agricoltore biodinamico lavora in completa sintonia con la natura che lo circonda, rispettandone i ritmi e abolendo fertilizzanti e altri composti sintetici.

La concimazione, la coltivazione e l'allevamento sono attuati con modalità che rispettano e promuovono la fertilità, la vitalità del terreno e allo stesso tempo le qualità tipiche delle specie vegetali e animali. Il profondo legame con la natura e il completo rispetto dei suoi ritmi portano, con l'agricoltura biodinamica, ad abolire l'utilizzo di fertilizzanti minerali sintetici e di pesticidi chimici, e a gestire il terreno seguendo i cicli cosmici e lunari.

11 - L'agriturismo in Campania

L'agriturismo costituisce non solo una buona fonte d'integrazione al reddito agricolo, ma anche un fattore trainante nell'ambito dello sviluppo delle aree rurali in termini oltre che economici anche della tutela dell'ambiente e della crescita e rivitalizzazione socio economica del mondo rurale. La funzione dell'agriturismo è fondamentale non solo per il richiamo che costituisce verso quei flussi turistici che individuano nelle aree agricole, sia esse di pianura, collina o montagna, una meta da privilegiare in uno con la riscoperta di territori e popolazioni permeate di storia, tradizioni, folclore, cultura e di prodotti tipici di qualità dell'agricoltura campana. La funzione dell'agriturismo è fondamentale anche perché in grado di meglio utilizzare la manodopera aziendale e promuovere nuove opportunità di lavoro in ambiti complementari a quelli dell'attività agricola vera e propria. In tale ottica, l'agriturismo rappresenta una nuova attività multifunzionale, affine a quella agricola, in grado di meglio utilizzare, valorizzare e promuovere le risorse produttive ed umane aziendali e quelle presenti negli ambiti rurali nei quali si esplica.

La norma che disciplina questa tipologia di attività connessa a quella agricola è la Legge Regionale n. 15/2008.

Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, costituiti in misura prevalente da prodotti propri, come definiti dal comma 4, nonché da prodotti di aziende agricole presenti nel territorio regionale, con preferenza per i prodotti tipici e tradizionali e per quelli a marchio DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vino;
- d) organizzare, direttamente o mediante convenzioni con gli enti locali, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché attività escursionistiche e di ippoturismo, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, finalizzate alla

valorizzazione e alla conoscenza del territorio e del patrimonio rurale ed alla migliore fruizione degli stessi beni.

Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola ed ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

12 - Marchi collettivi

La politica agricola regionale è ormai da tempo orientata alla qualificazione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari campane, nella certezza che la sfida alla "globalizzazione" dei mercati si possa vincere non solo promuovendo la qualità ma anche attraverso l'esaltazione della tipicità, che rappresenta il vero valore aggiunto delle produzioni agricole campane.

La Campania ha, infatti, da questo punto di vista, un notevole patrimonio in termini di produzioni tipiche e di pregio, frutto di un aumentato grado di maturazione imprenditoriale dei produttori stessi che vedono sempre di più nel riconoscimento e nella tutela delle peculiarità delle loro produzioni, una forte leva per la commercializzazione e l'affermazione delle produzioni stesse sul mercato.

I Reg. CE nn. 2081/92 e 2082/92 relativi alla istituzione dei marchi collettivi: "Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.)", "Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.)" e "Attestazione di Specificità o Specialità Tradizionale Garantita (A.S. o S.T.G.)", delineano il quadro generale delle regole entro le quali i prodotti agroalimentari possono essere registrati come marchi collettivi presso l'Unione Europea e di qualità presso i consumatori. Non si trattano di marchi aziendali, ma di marchi che distinguono un determinato prodotto ottenuto da tutte le aziende che si trovano in certe condizioni ambientali, produttive, storiche e che "volontariamente" accettano di sottostare a un sistema di controllo operato da organismi indipendenti (per tali motivi si parla di *Marchi Collettivi*).

Documento fondamentale della richiesta di registrazione di una D.O.P./I.G.P. o S.G.T. è rappresentato da un *Disciplinare di Produzione*. Si tratta in un certo senso delle prescrizioni alle quali tutti i produttori aderenti devono attenersi in modo tassativo, e quindi del primo strumento di garanzia per il consumatore circa le caratteristiche del prodotto e le modalità di ottenimento dello stesso. A tra cosa richiesta è la presenza del *Consorzio di Tutela* che ha la funzione di promozione, valorizzazione, di controllo e tutela del marchio.

Il prodotto con marchio collettivo è accompagnato da una vera e propria *certificazione di qualità* in quanto i produttori sono sottoposti ad un controllo sistemico da parte di un organismo specificatamente autorizzato e abilitato dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il quale avrà il compito di garantire che i prodotti agricoli e alimentari, recante il marchio protetto, rispondono ai requisiti del disciplinare.

Esempi di prodotti a marchio collettivo:

- D.O.P. (denominazione di origine protetta): mozzarella di Bufala Campana;
- I.G.P. (indicazione geografica protetta): melannurca Campana, limone di Sorrento;
- D.O.C. (denominazione di origine controllata): vino Falanghina dei Campi Flegrei
- D.O.C.G. (denominazione di origine controllata e garantita): viene attribuita dallo Stato Italiano ai Vini come ad esempio il vino Taurasi.

13 - Alcuni concetti importanti

Definizione di impresa agricola

L'impresa agricola è disciplinata dall'articolo 2135 del Codice Civile, e può riguardare l'allevamento di animali, la selvicoltura, la coltivazione del fondo e le attività connesse. Si fa riferimento alle attività essenziali per indicare quelle che sono dirette alla cura di un ciclo biologico o allo sviluppo di una fase indispensabile per quello stesso ciclo, sia esso di carattere animale o di carattere vegetale, prevedendo l'utilizzo di acque marine, di acque salmastre, di acque dolci, di boschi o di fondi.

Le unità di misura usate in ambito agricolo

L'**ettaro** equivale a 10.000 mq; l'**ara** equivale a 100 mq. la **centiara** equivale a 1 mq. e si scrive: 01.00.00 per definire 10.000 mq..

Es. 14.500 mq. = 01.45.00.

Che cosa si intende per ricavo e reddito

Il ricavo è la quantità di denaro che si ottiene dalla vendita della PLV (produzione lorda vendibile) dell'intera azienda. Il reddito è la differenza tra ricavi e costi di produzione.

E' possibile realizzare un vigneto di uva da vino senza autorizzazione

No, i vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo se è stata concessa un'autorizzazione dall'Autorità Competente Regionale. Sono esclusi solo per coloro che intendono impiantare al massimo 1.000 mq. per autoconsumo.

Cos'è la S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata)

E' la differenza tra la S.A.T. (Superficie aziendale totale) meno i boschi, fabbricati, strade e altre superfici non coltivate.

Che cosa è il sesto di un impianto di un frutteto

Il sesto di impianto di un frutteto è la distanza delle piante sulla fila e tra le file.

Prima di realizzare un impianto di un frutteto cosa occorre considerare

Il clima, il tipo di terreno, le colture precedenti, la disponibilità in loco di acque irrigue.

Cos'è lo scasso del terreno

E' una lavorazione profonda del terreno (70-120 cm) che precede, generalmente, la messa a dimora di un frutteto.

Cos'è la tessitura di un suolo

La distribuzione percentuale delle particelle solide del suolo distinte per classi convenzionali di diametro (sabbia = diametro di 2-0,02 mm; limo = diametro di 0,02-0,002 mm; argilla = diametro < 0,002 mm).

Quali sono i "macroelementi" del suolo

- Azoto (simbolo N);
- Fosforo (simbolo P, generalmente espresso come anidride fosforica - P₂O₅);
- Potassio (simbolo K, generalmente espresso come ossido di potassio K₂O).

Quali azioni esplicano i "macroelementi" delle piante

L'azoto favorisce l'attività vegetativa delle piante (la carenza comporta ridotto accrescimento, clorosi fogliare, scarsa allegazione, minore pezzatura dei frutti in quanto è alla base della sintesi di proteine e rientra nella molecola della clorofilla).

Il fosforo favorisce l'attività riproduttiva (la carenza comporta una ridotta attività delle cellule meristematiche, per cui si ha ridotta formazione di gemme, scarsa fioritura, lignificazione e maturazione) rientra nei metabolismi che portano alla sintesi dei glucidi, nucleoproteine, fosfoproteine, organicazione dell'azoto, respirazione.

Il potassio favorisce l'attività riproduttiva e limita gli attacchi parassitari (la carenza comporta problemi di disseccamenti del margine fogliare, frutti piccoli, decolorati, poco serbevoli e poco resistenti al freddo). Rientra nei metabolismi che regolano gli scambi ionici, la traspirazione, la sintesi proteica glucidica.

La sostanza organica che funzioni esplica nel suolo

Migliora le caratteristiche microbiologiche, fisiche e chimiche del suolo.

Indica la differenza tra concimazione di fondo e di copertura

La concimazione di fondo (detta anche di base o pre-impianto) viene effettuata prima della messa a dimora della coltura, mentre quella di copertura viene effettuata in presenza della coltura agraria.

Indica alcune tecniche di contenimento delle malerbe

Diserbo chimico; rotazione; pacciamatura; lavorazioni.

Cosa si intende per rotazione

La successione di diverse specie agricole, con ordine determinato e costante, sullo stesso appezzamento; le colture sono scelte in base alle diverse capacità depauperanti o miglioratrici delle caratteristiche chimico-fisiche del suolo, succedendo alla coltura miglioratrice la coltura depauperante e viceversa.

Cos'è la fertirrigazione

È una concimazione abbinata ad una irrigazione (distribuzione di concimi solubili nel flusso d'acqua usato per l'irrigazione).

Indica le principali tecniche di propagazione delle piante

Propagazione agamica (= asessuata, moltiplicazione): talee, propaggini, margotta, innesto, micropropagazione, ovoli-polloni radicati.

Propagazione gamica (= sessuata, riproduzione): seme

Che cosa è l'innesto

L'innesto è una pratica agricola che consiste nel saldare parte di una pianta (soggetto) su di un'altra pianta (oggetto), della stessa specie o di specie affine, in modo da formare un solo individuo.

Indica le principali forme di innesto

Innesti a marza: a spacco (comune, pieno, doppio, terminale, inglese, a doppio spacco inglese; a triangolo; a corona).

Innesti a gemma: a scudetto, a pezza, ad anello (= a zufolo), alla maiorchina.

Innesti per approssimazione.

Perché è utilizzata la pratica dell'innesto

Per fissare e diffondere razze o varietà pregiate.

Per motivi sanitari e di maggiore resistenza alle condizioni pedo-climatiche.

Cosa è la potatura

Un insieme di operazioni volte ad asportare parti della pianta allo scopo di stimolare la formazione di gemme a frutto, di migliorare il prodotto e ridurre l'alternanza di produzione; ha anche lo scopo di dare alla chioma una determinata forma, altezza e disposizione dei rami sicché le operazioni di raccolta, di potatura e di lotta contro i parassiti possano essere eseguite con maggiore razionalità e con minore costo.

Potare una pianta equivale a dire solo effettuare tagli sulla stessa

NO.

I tagli rientrano tra le operazioni di potatura ma non costituiscono l'unico intervento di potatura. Altre operazioni di potatura ad esempio sono: le incisioni, decorticazioni, torsioni, piegature, intagli, ecc.

Cos'è la potatura verde

È un particolare tipo di potatura eseguita durante il periodo primaverile-estivo mediante operazioni tipicamente manuali (cimatura, scacchiatura, schiuffatura, ecc.)

Quando conviene raccogliere le olive

All'invasatura (viraggio del colore delle drupe).

Cos'è un prodotto fitosanitario

È un preparato commerciale contenente una o più sostanze attive destinate a:

- a) proteggere i vegetali o i loro prodotti, comprese le derrate immagazzinate, dagli organismi nocivi (antiparassitari);
- b) influire sui processi vitali dei vegetali (fitoregolatori); eliminare le piante indesiderate (diserbanti).

Cos'è il principio attivo di un fitofarmaco

È la sostanza presente nel fitofarmaco che agisce specificamente contro l'avversità da combattere.

Cos'è il tempo di carenza o intervallo di sicurezza

È il numero di giorni minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta.

Qual è la differenza tra insetticida, fungicida, acaricida e diserbante?

L'insetticida è un prodotto impiegato per la lotta contro gli insetti;

il fungicida, invece, è usato per la lotta contro i funghi;

l'acaricida è impiegato nella lotta contro gli acari;

il diserbante per contenere le erbe infestanti.

Allorché si effettua un trattamento antiparassitario cosa occorre fare per limitare i danni alle api

- Usare prodotti selettivi;
- allontanare le arnie dalla coltura da trattare;

- non effettuare trattamenti fitosanitari nei periodi di fioritura;
- sfalciare le erbe spontanee sottostanti se in fioritura.

Se si miscelano due o più antiparassitari con diversi tempi di carenza, dopo quanti giorni si può effettuare la raccolta

Dopo il numero di giorni indicato sul prodotto con il tempo di carenza più lungo.

In caso d'intossicazione da fitofarmaci è utile bere latte? Perché?

NO.

Può addirittura facilitare l'assorbimento di alcuni antiparassitari.

Che cos'è l'Unità Bestiame Adulto (U.B.A.)

Convenzionalmente corrisponde ad un bovino o ad un bufalino o ad un equino adulto. Per le singole specie allevate esistono i seguenti parametri di conversione:

- tori, vacche ed altri bovini e bufalini di età superiore a 2 anni ed equini superiori a 6 mesi: 1 UBA;
- bovini e bufalini di età compresa tra i sei mesi e i due anni: 0,60 UBA;
- pecore e capre: 0,16 UBA.

Che cos'è l'Unità Foraggera (U.F.)

È l'unità di misura del valore nutritivo degli alimenti impiegati per l'alimentazione animale. Corrisponde al valore nutritivo di 1 Kg di orzo o di 2,5 Kg di fieno normale di prato stabile ed è pari a 1.450 calorie.